

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Numero 66 Del 05-06-20

Oggetto: INETERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA-ART.14 D.L. N.189/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L.229/2016 E S.M.I.-O.C.S.R. N.27/2017 E S.M.I.-DECRETO N.17/VCOMMS16 DEL 14/09/2017 AGGIORNATO CON DECRETO 49/VCOMMS16 DEL 12/11/2018-LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE E.R.P. IN FRAZIONE LISCIANO DA DESTINARE AL SODDISFACIMENTO DEL BISOGNO ABITATIVO-DECRETO DEL DIRETTORE U.S.R. POST SISMA 2016 N.2503 DEL 28.11.2018-ART.3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.7/2018 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2014 E S.M.I.-PRESENTAZIONE ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA-SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA U.E., SEZ. V, 26/09/2019, CAUSA C-63/18-PRESA D'ATTO-AGGIORNAMENTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno alle ore 19:00 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	P

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109 (Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59 (Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60 (Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli: 13 (Attività di gestione), 14 (Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15 (Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo Trobbiani;

PREMESSO:

-che con D.G.C. n.139 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che nel "Sistema Informativo Piano Opere Pubbliche Sisma 2016-2017" istituito dalla Regione Marche-Servizio Risorse umane organizzative e strumentali-P.F. Sistemi Informativi e Telematici, questo Comune, inseriva tra gli "Edifici pubblici", il finanziamento per il sopra citato "**Edificio residenziale di ERP**", Tipo Opera "Edilizia abitativa", sito in Strada Lisciano nn.8-9-10-11;

03)-PRENDERE ATTO che il Direttore dell'U.S.R. della Regione Marche, con nota prot.532749 del 06.06.2017, acclarata al protocollo comunale al n.4496 del 08.06.17, in sintesi testualmente comunicava al Sindaco: "il suo Comune ha evidenziato la presenza di immobili pubblici, non classificati agibili secondo la procedura AeDES (...), ripristinabili con miglioramento sismico, da destinare in sostituzione alle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) come indicato all'articolo 18-octies della legge n.45 del 07.04.2017, ovvero per esigenze abitative connesse all'emergenza. Nelle more dell'emanazione dell'ordinanza del Commissario straordinario riguardante procedure per la presentazione e l'approvazione dei progetti relativi agli immobili sopraindicati, potrà predisporre in tempi rapidi quanto necessario alla progettazione esecutiva ai sensi del D.L. 189/2016 e s.m.i..";

04)-PRENDERE ATTO che in attuazione a quanto sopra, con nota di questo Comune in data 03.07.2017, trasmessa all'indirizzo PEC regione.marche.urs@emarche.it, veniva inviata:

"Stima per lavori di miglioramento sismico di edificio di proprietà Comunale, affidato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno, sito in località Lisciano del Comune di Roccafluvione" dell'importo complessivo di € 562.563,72 di cui € 401.258,00 per lavori, costituita:

05)-PRENDERE ATTO:

-che nell'allegato A del Decreto n.17/VCOMMS16 del 14.09.2017 del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, avente ad oggetto "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione secondo elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo", viene riportato:

N.	Prov.	Comune	Ente proprietario	Descrizione immobile	Scheda AeDES	N. alloggi	Costo intervento (migliaia di €)
[...]							
5	AP	Roccafluvione	Comune	Edificio Strada Lisciano ERP	E	4	550,00
[...]							

06)-DARE ATTO:

-che la lettera a) del comma 2 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del

08.09.2017, dispone che: "gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.";

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:14, 15 e 16 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

08)-APPROVARE, tenuto conto del decreto di cui al precedente punto 05) lo <Studio di fattibilità> "Stima per lavori di miglioramento sismico di edificio di proprietà Comunale, affidato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno, sito in località Lisciano del Comune di Roccafluvione" dell'importo complessivo di € 562.563,72 di cui € 401.258,00 per lavori costituita:

1.Premesse generali;

2.Identificazione dell'immobile oggetto dei lavori;

3.Descrizione strutturale dell'edificio nello stato di fatto e criticità individuate;

4.Interventi previsti

5.Calcolo sommario della spesa;

6.Quadro economico;

7.Cronoprogramma;

Allegato 1: Scheda AeDES n.001 del 29.09.2016 ID.Scheda 14588

Con il seguente quadro economico:

A) -LAVORI: €

401.258,00

a.a.Miglioramento sismico € 180.566,10

a.b.Riqualificazione energetica € 120.377,40

a.c.Miglioramento funzionale € 86.270,47

a.d Aree esterne € 14.044,03

B) -IMPREVISTI €

36.113,22

C) -SOMME A DISPOSIZIONE €

61.203,56

c.a.Lavori in economia € 0,00

c.b.Spese tecniche generali € 40.125,80

c.c.Progettazione € 21.667,93

c.d.Direzione lavori € 14.846,55

c.e.Coordinamento della sicurezza € 3.611,32

c.f.CNPAIA 4% su spese generali € 1.605,03

c.g.Prestazioni geologiche € 5.617,61

c.h.Pratiche di accatastamento € 0,00

c.i.Prove di laboratorio su materiali e terreni € 4.012,58

c.j.Spese per allacci servizi esistenti € 0,00

c.k.Altre Somme a disposizione dell'amm.ne € 9.842,54

D) -IVA €

51.425,22

Iva su A)-lavori (10%) € 40.125,80

Iva su c.c.+c.d.+c.e.+c.f+c.g.+c.i. (22%) € 11.299,42

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €

550.000,00

09)-STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;

10)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da Decreto n.17/VCOMMS16 del 14.09.2017 del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016, avente ad oggetto "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione secondo elenco edifici di proprietà pubblica, classificati non agibili, da ripristinare con interventi di miglioramento sismico per essere destinati al soddisfacimento del bisogno abitativo";
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che in applicazione al punto 09) del dispositivo della citata deliberazione, con D.G.C. n.39 del 15.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.104 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

15)-INDICARE, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. appare utile ed opportuno indicare, nell'Ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire il servizio tecnico di cui alla:

(omissis)

16)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico della "**(FASE A): Progettazione esecutiva**", di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi i premessa riportati;

(omissis)

21)-INDICARE, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nel dott.geol. Sara PRATI di Comunanza (AP), il tecnico cui potersi conferire la "Relazione geologica", propedeutica alla progettazione dell'intervento di che trattasi;

22)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico per la redazione della "Relazione geologica", di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi i premessa riportati;

(omissis)

DATO ATTO:

-che in attuazione del punto 16) del dispositivo della richiamata deliberazione, con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.12 del 27.03.2018, veniva disposto di:

(omissis)

08)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" di cui all'art.2 comma 2 lett.a) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017", inerenti i "**Lavori di miglioramento sismico di edificio di proprietà Comunale, affidato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno, sito in località Lisciano del Comune di Roccafluvione**", all'operatore economico Ing. QUINTILIO SIQUINI di Castignano (AP), per un importo contrattuale di € 21.205,40 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 17,17% su corrispettivo a base di gara;

(omissis)

14)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. 7433316669;

(omissis)

CONSIDERATO:

-che in attuazione del punto 22) del dispositivo della richiamata deliberazione, con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.13 del 27.03.2018, veniva disposto di:

(omissis)

08)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "per servizio tecnico inerente la redazione di "**RELAZIONE GEOLOGICA**" e indagini geofisiche di cui all'art.2 comma 2 lett.a) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017", inerenti i "**Lavori di miglioramento sismico di edificio di proprietà Comunale, affidato all'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Ascoli Piceno, sito in località Lisciano del Comune di Roccafluvione**", all'operatore economico dott.geol. SARA PRATI di Comunanza (AP), per un importo contrattuale di € 3.790,92 oltre contributi previdenziali ed IVA di

legge, per effetto del ribasso del 15,00% su corrispettivo a base di gara;

(omissis)

14)-DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il C.I.G. n. ZF022F12EC;

(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.72 del 30.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

(omissis)

04)-DARE ATTO:

-che la lettera a) del comma 2 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, dispone che:"*gli enti di cui al primo comma provvedono a presentare al competente Ufficio speciale per la ricostruzione i progetti definitivi e/o esecutivi, elaborati in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.*";

05)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 8, 9 e 12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:15,16, 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

-che, in applicazione a quanto sopra, la progettazione in oggetto prevede il solo "progetto esecutivo", che in ossequio a quanto stabilito dal comma 4 dell'art.23, "*contiene tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione*";

05)-PRENDERE ATTO ai fini della presentazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, del "progetto esecutivo" dei "**Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo**" trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.3849 del 30.04.2018, dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP), composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico 263.132,20 €

a2) Riqualificazione energetica 59.883,38 €

a3) Miglioramento funzionale 85.929,05 €

a4) Oneri della sicurezza speciali 15.008,10 €

A1)-Importo dei lavori (a misura) 423.952,73 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:

inclusi 0,00 €

speciali 15.008,10 €

A3)-Importi per manodop. (art. 23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

134.284,06 €

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) 274.660,57 €

TOTALE LAVORI

423.952,73 €

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

126.047,27 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

550.000,00 €

06)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.26(Verifica preventiva della progettazione) commi 1, 3, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del sub-paragrafo 5.1.4, lett.g), i), j) e k) delle "Linee guida n.3, di attuazione dell'art.31 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016" recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>>, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 e aggiornate al

D.gs 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 dell'11.10.2017;

07)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(*Conferenza permanente e Conferenze regionali*) commi 2, 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, il "rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni" sul progetto di che trattasi verranno disposte in sede di "conferenza regionale";

-che altresì, "la quantificazione definitiva del limite di spesa" in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.2(*Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale*) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente prevede, verrà disposta dal "*Presidente di Regione-Vice Commissario*" su proposta dell' "*Ufficio speciale per ricostruzione*";

-che in applicazione a quanto sopra: la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come "la validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e la conseguente "approvazione del progetto esecutivo", potrà intervenire a seguito dell' "*approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa*" da parte del "*Presidente di Regione-Vice Commissario*";

(omissis)

CONSIDERATO:

-che in attuazione al punto 07) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 72 del 30.05.2018, con D.G.C. n.161 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con lettera di trasmissione prot.4810 del 31.05.2018, questo Comune presentava alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo dei "*Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo*", per approvazione e autorizzazione della spesa;

03)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.40433 del 19.06.2018, acclarata al protocollo comunale la n.5456 del 20.06.2018, richiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa;

-che questo Comune con nota in data 17.07.2018, prot.6199, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con nota prot.54664 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7247 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno: "*Richiesta di autorizzazione allo scarico al suolo (D.Lgs.n.152/2006)*";

a.bis)-che l'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno, con nota prot.35741 del 23.10.2018, acclarata al protocollo comunale al n.8973 del 23.10.2018, "*(...) esprimeva valutazioni tecnico ambientali favorevoli al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici(...)*";

b)-che con nota prot.54666 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7256 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica: "*Richiesta di parere igienico-sanitario (D.M.05.07.1975 - Regolamento Edilizio - D.Lgs. n.81/2008) e Amianto (D.Lgs. n.81/2008)*";

b.bis)-che l'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica, con nota prot.65705 del 30.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7395 del 30.08.2018: "*(...) esprimeva parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario (...)*";

c)-che con nota prot.54665 del 28.08.2018, trasmessa in data 12.09.2018 ed acclarata al protocollo comunale al n.7687 del

12.09.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava alla Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno: "Richiesta parere vincolo per scopi idrogeologici (R.D.L.n.3267 del 30.12.1923 - D.Lgs. n.152/2006)";

c.bis)-che la Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno, con nota 1054328 del 21.09.2018, acclarato al protocollo comunale al n.7992 del 22.09.2018, notificata a questo Comune il D.D.della P.F.Tutela del Territorio di Ascoli Piceno n.209 del 20.09.2018, contenete il "(...)nulla-osta art.7 R.D.L.n.3267 del 30 dicembre 1923 (...)";

d)-che il Comune di Roccafluvione - Servizio Associato c/o Unione Montana del Tronto e Valfluvione, con nota prot.8106 del 26.09.2018, formulava alla Soprintendenza per i BB.Architettonici e per il Paesaggio di Ancona: "Richiesta di parere per il rilascio autorizzazione paesaggistica. Art.146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 ed art.11 comma 5 del D.P.R. 31/2017 (Procedimento semplificato)";

05)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.65063 del 15.10.2018, acclarato al protocollo comunale al n.8721 del 16.10.2018: "indice(va)la prima riunione della Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte in data 26 ottobre 2018 (...)";

06)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.72600 del 16.11.2018, acclarato al protocollo comunale al n.9714 del 17.11.2018, trasmetteva il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, n.2370 del 15.11.2018, relativo all'intervento di che trattasi recante: "(...) Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art.16 del D.L. n.189/2016 e dell'Ordinanza n.16 del 3 marzo 2017 - art.8 comma 2";

07)-PRENDERE ATTO:

-del verbale prot.9901 del 23.11.2018, con cui veniva sottoscritto, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera dell'A.N.A.C. n.138 del 21.02.2018";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.9913 del 23.11.2018, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot.9901 del 23.11.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, ing. Quintilio Siquini, ha debitamente sottoscritto il sopra riportato "verbale", senza formulare alcuna controdeduzione;"

ed altresì disposto:

"In applicazione dell'art.4(Attestazione dello stato dei luoghi) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49:

-che il Direttore dei Lavori, designato con D.G.C. n.39 del 15.03.2018, "prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a)-all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.9915 del 23.11.2018, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano", redatto dall'Ing. Quintilio Siquini e trasmesso con nota prot.3849 del 30.04.2018 e successive integrazioni prott. 6177 del 13.07.2018, 6195 del 17.07.2018 e 8846 del 19.10.2018;

08)-PRENDERE ATTO che la Regione Marche - U.S.R., con nota prot.75843 del 29.11.2018, acclarata al protocollo comunale al n.10034 del 29.11.2018, trasmetteva il Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2503 del 28.11.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione intervento e concessione contributo di Euro 550.000,00", con il quale veniva disposto:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" nel Comune di Roccafluvione (AP) per un importo totale di Euro 550.000,00;

-di determinare e concedere per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 550.000,00 quale contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di dare atto che la relativa spesa, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziata ai sensi dell'art.5 dell'O.C.S.R. n.27/2017:

-di rinviare a determinazioni e provvedimenti successivi l'impegno e la liquidazione del contributo concesso, determinato in Euro 550.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP), previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Commissario Straordinario sulla citata contabilità n.6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C.PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n.189 "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;"

(omissis)

09)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.72 del 30.05.2018, il "progetto esecutivo", redatto dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico	263.132,20 €	
a2) Riqualificazione energetica	59.883,38 €	
a3) Miglioramento funzionale	85.929,05 €	
a4) Oneri della sicurezza speciali	15.008,10 €	
A1)-Importo dei lavori (a misura)		423.952,73 €
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:		
inclusi		0,00 €
speciali		15.008,10 €
A3)-Importi per manodop.(art.23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)		134.284,06 €
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		274.660,57 €
TOTALE LAVORI		423.952,73 €
1) I.V.A. lavori 10%		42.395,27 €
2) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
3) I.V.A. 10 % su 2)		0,00 €
4) Rilievi, accertamenti e indagini		0,00 €
5) I.V.A. 22% su 4)		0,00 €
6) Allacciamenti sui pubblici servizi		12.300,00 €
7) Imprevisti		24.906,11 €
8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti Indennizzi		0,00 €
9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.		0,00 €

10) Spese tecniche generali (progettazione e sicurezza in fase di progettazione)	21.205,40 €	
11) Cnpaia 4% su 10)	848,22 €	
12) Spese tecniche per prestazioni geologiche	3.790,92 €	
13) Cnpaia 2% su 12)	75,82 €	
14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	5.702,48 €	
15) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% (€ 8.479,05) dell'importo lavori (€ 423.952,73)	1.695,81 €	
16) Incentivo per il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, pari all'80% del 2% (€ 8.479,05) dell'importo lavori (€ 423.952,73)	6.783,24 €	
17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	0,00 €	
18) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	0,00 €	
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1300 del 20.12.2017)	0,00 €	
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% di € 423.952,73)	0,00 €	
21) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00 €	
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	5.000,00 €	
23) Cnpaia 4% su 22)	200,00 €	
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	1.144,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		126.047,27 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (omissis)		550.000,00 €

VISTI:

-la Legge Regionale del 22 aprile 2014, n.7, ad oggetto: "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza", così come modificata dall'art.8 della L.R. 31 luglio 2018, n.30, nella quale:

(omissis)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

(omissis)

b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6

(omissis)

Art. 4 - Misure di prevenzione e di protezione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

(omissis)

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

(omissis)

Art. 6 - Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

(omissis)

-il Regolamento Regionale n.7 del 13.11.2018 (G.U. n.103 del 22.11.2018), inerente "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n.7 (...)", il quale "(...)specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima(...)", e dispone:

(omissis)

Art. 3 - Documentazione da presentare

(omissis)

11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento.

(omissis)

-il Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, ad oggetto: "Legge regionale n.7 del 22 aprile 2014 - Approvazione modulistica riferita all'elaborato tecnico della copertura da redigere ai sensi del decreto legislativo 81/2008.";

-la nota prot.1786 del 01.03.2019, con la quale il Responsabile del Servizio invitava il progettista Ing. Quintilio Siquini a produrre "(...)la documentazione prevista dall'art.4 della Legge Regionale n.7/2014 e dall'art.3 del Regolamento Regionale n.7/2018, utilizzando la relativa modulistica approvata con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n.17 del 05/02/2019(...)";

VISTO:

-che l'art. 32. "Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario", commi 1 e 2, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma, nonché le modalità per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attività di ricostruzione."

(omissis)

-che in data 28 dicembre 2016 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario Straordinario del Governo e l'Amministratore Delegato di Invitalia spa, in attuazione al sopra riportato art.32 comma 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55, convertito con modificazioni, dalla L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 18.04.2019 n.32 convertito con modificazioni in L.14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123 convertito con modificazioni in L.12.12.2019, n.156, veniva siglato l'"**Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma**";

DATO ATTO:

-che con l'art.4 (Presentazione dei progetti e finanziamento degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici di proprietà statale) comma 4 dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 e s.m.i., veniva disposto:

"4. Resta ferma l'applicazione agli interventi disciplinati dal presente articolo delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32

del decreto legge n. 189 del 2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016";

TENUTO CONTO INOLTRE:

-che l'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria" dove testualmente:

-al par. "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", periodi 12 e 13:
(omissis)

"Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par."3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria", periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all'ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

TRATTANDOSI:

-di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

RITENUTO:

-ai fini di "una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia" e nelle more di "un intervento normativo a carattere organico", doversi motivare adeguatamente il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni

criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;

ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

DATO ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.3863 del 06.05.2020, il progettista Ing. Quintilio Siquini, integrava gli elaborati progettuali con il seguente elaborato tecnico:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

ed aggiornava il seguente elaborato tecnico:

02)-ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), in particolare per quanto riguarda l' "Art.7.9 Disciplina del subappalto";

RITENUTO:

-Potersi, per quanto sopra riportato e a seguito del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, procedere all'approvazione degli elaborati integrati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

-Potersi, per quanto sopra riportato e a seguito della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, procedere alla riapprovazione degli elaborati aggiornati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

02)-ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

TENUTO CONTO:

-dell'art.14 (Ricostruzione pubblica) comma 1 lett.a-bis) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente dispone:

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la

capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:
(omissis)

a-bis) degli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico **entro il 31 dicembre 2020**, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016;

-dell'art.15 (Soggetti attuatori relativi alle opere pubbliche) commi 1 lett. a) e 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente recita:

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

(omissis)

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopracitato art. 15 comma 2, il Decreto n.2/VCOMMIS16 del 05.01.2018, ad oggetto: "Delega a Comuni e Provincie e altri enti locali lo svolgimento delle procedure di gara di interesse e delle attività necessarie alla realizzazione di interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici pubblici di proprietà";

DATO ATTO:

-che l'art.2 (Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale), commi 1 e 3 della sopra richiamata O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente articolo 1, all'espletamento delle procedure di gara relative agli interventi sugli immobili di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 del citato articolo 1, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli articoli 30 e 34 del decreto legge n. 189 del 2016. Restano ferme le previsioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto legge n. 189 del 2016 per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di progettazione da parte dei Comuni, delle unioni dei Comuni, delle unioni montane e delle Province.

(omissis)

3. Gli enti di cui al comma 1 procedono all'espletamento delle procedure di gara relative agli edifici di loro proprietà inseriti negli elenchi previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della presente ordinanza, soltanto in caso di approvazione del progetto da parte del Presidente di Regione - Vice Commissario e nei limiti del contributo concesso.

TENUTO CONTO:

-dell'art.30 (Legalità e trasparenza) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L.

29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

VISTO:

-l'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.33(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 febbraio 2017, ha per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 26.08.2016;

-che l'art.16 sexies, comma 2, primo e secondo periodo, del D.L.20.06.2017, n.91 convertito in L. 03.08.2017, n.123, testualmente dispone:

"2.In considerazione della complessità della situazione determinatasi a seguito del susseguirsi di eventi sismici di forti entità, in deroga a quanto previsto dell'articolo 5, comma 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n.225, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni, rispettivamente, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, è prorogata fino al 28 febbraio 2018. Lo stato di emergenza di cui al rimo periodo può essere prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo massimo ulteriore di centottanta giorni";

-che, con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 22.02.2018 (G.U. n.52 del 03.03.2018) al comma 1, veniva disposto:

"1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017." pertanto sino al 27 agosto 2018;

-che l'art.1(Ambito di applicazione e organi direttivi) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, che testualmente dispone:

"4-bis. Lo stato di emergenza (...) è prorogato fino al 31 dicembre 2018 (...);"

-che la Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", al comma 988 dell'Art.1 riporta: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

...OMISSIS...

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019;» ...OMISSIS..."

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con Legge 12 dicembre 2019, n.156, ad oggetto

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", nella quale all'art.1 viene riportato:

"...OMISSIS... 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020.» ...OMISSIS..."

TENUTO CONTO ai fini delle procedure di affidamento dei lavori:

-dell'art.37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) commi 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 10 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra, questo Comune con Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, ha aderito alla SUAPAP della Provincia di Ascoli Piceno, per la "gestione delle procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici (...)" non gestibili autonomamente dal Comune di Roccafluvione;

VISTO a tal proposito:

-l'art.4 (Compiti degli enti o altri organismi aderenti) comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente dispone:

"Gli enti o organismi aderenti curano gli adempimenti propedeutici all'attività della SUAPAP, nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare:

a) - Comunicano alla SUAPAP e alla Prefettura - UTG di Ascoli Piceno, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, mediante il ricorso all'opera della SUAPAP, indicando anche il presumibile periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato;

b) - nominano il RUP ai sensi dell'art.10, del D.Lgs.n.163/2006 comunicando, immediatamente alla SUAPAP, il nominativo;

c) - redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;

d) - redigono il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto;

e) - adottano la determina a contrarre contenente, tra l'altro anche l'impegno di spesa;

f) - adottano gli atti con cui vengono impegnate e liquidate le spese per le previste pubblicazioni degli avvisi ed esiti di gara;

g) - trasmettono alla SUAPAP il fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara;

h) - effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAPAP;

i) - adottano la determina di dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

j) - curano sugli appositi spazi del sito web dell'ente la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento;

k) - redigono, stipulano ed eseguono il contratto;

l) - sostengono gli oneri in ordine al contenzioso sorti durante e dopo le procedure di affidamento;

m) - procedono, nei modi e tempi previsti nell'allegato Regolamento, al versamento alla SUAPAP della quota, prevista per l'intervento da affidare.

-l'art.7 (Responsabile Unico del Procedimento) della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015, che testualmente recita:

"Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'ente o da altro organismo convenzionato, ex art.10, del D.Lgs. n.163/06, svolge anche le funzioni di RUP presso la SUAPAP.

L'affidamento alla SUAPAP delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP del soggetto aderente."

VISTO infine:

-Il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;

-gli artt.5 e 39 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con D.G.C. n.109/98 e s.m. e i.;

-l'art.32 dello Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;

PROPONE

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01) -DARE ATTO che con D.G.C. n.72 del 30.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO ai fini della presentazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.3849 del 30.04.2018, dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP), composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico	263.132,20 €
a2) Riqualificazione energetica	59.883,38 €
a3) Miglioramento funzionale	85.929,05 €
a4) Oneri della sicurezza speciali	15.008,10 €
A1)-Importo dei lavori (a misura)	423.952,73 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:

inclusi 0,00 €

speciali 15.008,10 €

A3)-Importi per manodop. (art. 23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) 134.284,06 €

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) 274.660,57 €

TOTALE LAVORI

423.952,73 €

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

126.047,27 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

550.000,00 €

(omissis)

07)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(Conferenza permanente e Conferenze regionali) commi 2, 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, il "rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni" sul progetto di che trattasi verranno disposte in sede di "conferenza regionale";

-che altresì, "la quantificazione definitiva del limite di spesa" in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente prevede, verrà disposta dal "Presidente di Regione-Vice Commissario" su proposta dell' "Ufficio speciale per ricostruzione";

-che in applicazione a quanto sopra: la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come "la validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e la conseguente "approvazione del progetto esecutivo", potrà intervenire a seguito dell' "approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa" da parte del "Presidente di Regione-Vice Commissario";

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che in attuazione al punto 07) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 72 del 30.05.2018, con D.G.C. n.161 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con lettera di trasmissione prot.4810 del 31.05.2018, questo Comune presentava alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", per approvazione e autorizzazione della spesa;

03)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.40433 del 19.06.2018, acclarata al protocollo comunale la n.5456 del 20.06.2018, richiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa; -che questo Comune con nota in data 17.07.2018, prot.6199, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con nota prot.54664 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7247 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno: "Richiesta di autorizzazione allo scarico al suolo (D.Lgs.n.152/2006)";

a.bis)-che l'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno, con nota prot.35741 del 23.10.2018, acclarata al protocollo comunale al n.8973 del 23.10.2018, "(...) esprimeva valutazioni tecnico ambientali favorevoli al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici(...)";

b)-che con nota prot.54666 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7256 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica: "Richiesta di parere igienico-sanitario (D.M.05.07.1975 - Regolamento Edilizio - D.Lgs. n.81/2008) e Amianto (D.Lgs. n.81/2008)";

b.bis)-che l'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica, con nota prot.65705 del 30.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7395 del 30.08.2018: "(...) esprimeva parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario (...)";

c)-che con nota prot.54665 del 28.08.2018, trasmessa in data 12.09.2018 ed acclarata al protocollo comunale al n.7687 del 12.09.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava alla Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno: "Richiesta parere vincolo per scopi idrogeologici (R.D.L.n.3267 del 30.12.1923 - D.Lgs. n.152/2006)";

c.bis)-che la Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno, con nota 1054328 del 21.09.2018, acclarato al protocollo comunale al n.7992 del 22.09.2018, notificata a questo Comune il D.D.della P.F.Tutela del Territorio di Ascoli Piceno n.209 del 20.09.2018, contenete il "(...)nulla-osta art.7 R.D.L.n.3267 del 30 dicembre 1923 (...)";

d)-che il Comune di Roccafluvione - Servizio Associato c/o Unione Montana del Tronto e Valfluvione, con nota prot.8106 del 26.09.2018, formulava alla Soprintendenza per i BB.Architettonici e per il Paesaggio di Ancona: "Richiesta di parere per il rilascio autorizzazione paesaggistica. Art.146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 ed art.11 comma 5 del D.P.R. 31/2017 (Procedimento semplificato)";

05)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.65063 del 15.10.2018, acclarato al protocollo comunale al n.8721 del 16.10.2018: "indice(va) la prima riunione della Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte in data 26 ottobre 2018 (...)";

06)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.72600 del 16.11.2018, acclarato al protocollo comunale al n.9714 del 17.11.2018, trasmetteva il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, n.2370 del 15.11.2018, relativo all'intervento di che trattasi recante: "(...) Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art.16 del D.L. n.189/2016 e dell'Ordinanza n.16 del 3 marzo 2017 - art.8 comma 2";

07)-PRENDERE ATTO:

-del verbale prot.9901 del 23.11.2018, con cui veniva sottoscritto, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera dell'A.N.A.C. n.138 del 21.02.2018";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.9913 del 23.11.2018, in applicazione

dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot.9901 del 23.11.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, ing. Quintilio Siquini, ha debitamente sottoscritto il sopra riportato "verbale", senza formulare alcuna controdeduzione;"

ed altresì disposto:

"In applicazione dell'art.4(Attestazione dello stato dei luoghi) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49:

-che il Direttore dei Lavori, designato con D.G.C. n.39 del 15.03.2018, "prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a)-all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b)-all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.9915 del 23.11.2018, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano", redatto dall'Ing. Quintilio Siquini e trasmesso con nota prot.3849 del 30.04.2018 e successive integrazioni prott. 6177 del 13.07.2018, 6195 del 17.07.2018 e 8846 del 19.10.2018;

08)-PRENDERE ATTO che la Regione Marche - U.S.R., con nota prot.75843 del 29.11.2018, acclarata al protocollo comunale al n.10034 del 29.11.2018, trasmetteva il Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2503 del 28.11.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione intervento e concessione contributo di Euro 550.000,00", con il quale veniva disposto:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" nel Comune di Roccafluvione (AP) per un importo totale di Euro 550.000,00;

-di determinare e concedere per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 550.000,00 quale contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di dare atto che la relativa spesa, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art.5 dell'O.C.S.R. n.27/2017:

-di rinviare a determinazioni e provvedimenti successivi l'impegno e la liquidazione del contributo concesso, determinato in Euro 550.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP), previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Commissario Straordinario sulla citata contabilità n.6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C.PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n.189 "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;"

(omissis)

09)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.72 del 30.05.2018, il "progetto esecutivo", redatto dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico	263.132,20 €	
a2) Riqualificazione energetica	59.883,38 €	
a3) Miglioramento funzionale	85.929,05 €	
a4) Oneri della sicurezza speciali	15.008,10 €	
A1)-Importo dei lavori (a misura)		423.952,73 €
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:		
inclusi		0,00 €
speciali		15.008,10 €
A3)-Importi per manodop. (art.23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)		134.284,06 €
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		274.660,57 €
TOTALE LAVORI		423.952,73 €

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

126.047,27 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

550.000,00 €

(omissis)

03) -PRENDERE ATTO:

-della Legge Regionale del 22 aprile 2014, n.7, ad oggetto: "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza", così come modificata dall'art.8 della L.R. 31 luglio 2018, n.30, nella quale:

(omissis)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

(omissis)

b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6

(omissis)

Art. 4 - Misure di prevenzione e di protezione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

(omissis)

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

(omissis)

Art. 6 - Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

(omissis)

-del Regolamento Regionale n.7 del 13.11.2018 (G.U. n.103 del 22.11.2018), inerente "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n.7 (...)", il quale "(...)specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima(...)", e dispone:

(omissis)

Art. 3 - Documentazione da presentare

(omissis)

11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento.

(omissis)

-del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, ad oggetto: "Legge regionale n.7 del 22 aprile 2014 - Approvazione modulistica riferita all'elaborato

tecnico della copertura da redigere ai sensi del decreto legislativo 81/2008.”;

-della nota prot.1786 del 01.03.2019, con la quale il Responsabile del Servizio invitava il progettista Ing. Quintilio Siquini a produrre “(...)la documentazione prevista dall’art.4 della Legge Regionale n.7/2014 e dall’art.3 del Regolamento Regionale n.7/2018, utilizzando la relativa modulistica approvata con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n.17 del 05/02/2019(...)”;

04) -PRENDERE ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.3863 del 06.05.2020, il progettista Ing. Quintilio Siquini, integrava gli elaborati progettuali con il seguente elaborato tecnico:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

05) -APPROVARE, per quanto sopra riportato e a seguito del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, procedere all’approvazione degli elaborati integrati del “progetto esecutivo” dei “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo”, in particolare:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

06) -PRENDERE ATTO:

-che l’art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all’art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: “Concernente la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, ed in particolare ai paragrafi: “3.1.Sul limite quantitativo al subappalto”, e “3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria” dove testualmente:

-al par. “3.1.Sul limite quantitativo al subappalto”, periodi 12 e 13: (omissis)

“Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell’ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l’obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari, come la mancata suddivisione in lotti dell’appalto di cui all’art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessoria) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par.“3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria”, periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all’ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se

la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

07) -PRENDERE ATTO:

-che si tratta di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

08) -PRENDERE ATTO:

-che risulta necessario individuare il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;

ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

09) -PRENDERE ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.3863 del 06.05.2020, il progettista Ing. Quintilio Siquini, aggiornava il seguente elaborato tecnico:

02) -ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), in particolare per quanto riguarda l' "Art.7.9 Disciplina del subappalto";

10) -APPROVARE, per quanto sopra riportato a seguito della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, procedere alla riapprovazione degli elaborati aggiornati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

02) -ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

11) -CONFERMARE:

-per quanto non in contrasto con essa, quanto disposto con D.G.C. n. 161 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

12) -DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2503 del 28.11.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione intervento e concessione contributo di Euro 550.000,00";

13) -IMPUTARE la spesa di € 550.000,00 al Tit. ___-Codice ___- -Cap. ___-Denominato: _____;

14) -TRASMETTERE alla SUAPAP, a cura del R.U.P.(cfr. art.7 comma 2 della Convenzione n.6/AC del 03.11.2015) aggiornamento del "fascicolo, contenente tutti gli elaborati di progetto e gli atti di approvazione, per la redazione degli atti di gara".

LA GIUNTA COMUNALE

[]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;

[X]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica:

Parere favorevole, per quanto di competenza, tenuto conto: dell'art.14 del D.L. n.189/2016 convertito con modificazioni in L. n.229/2016 e s.m.i.; O.C.S.R. n.27/2017 e del Decreto n.17/VCOMMS16 del 14.09.2017 aggiornato con Decreto n.49/VCOMMS16 del 12.11.2018, dell'art.1 comma 3 della L.R. n.25/2017; della D.G.C. n.161 del 29.11.2018. Preso atto: della verifica preventiva del progetto esecutivo prot.9901 del 23.11.2018, del rapporto conclusivo prot.9913 del 23.11.2018; validazione prot.9915 del 23.11.2018 e del D.D.U.S.R.Post Sisma 2016 n.2503 del 28.11.2018; tenuto conto degli articoli: 23 commi 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12 e 16; 163 e 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 16, 33 e segg. del D.P.R. 05.10.2010, n.207 in applicazione dei sopra richiamati articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

[]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;

[]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile:

con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

DELIBERA

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

01)-DARE ATTO che con D.G.C. n.72 del 30.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

05)-PRENDERE ATTO ai fini della presentazione al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo" trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale al n.3849 del 30.04.2018, dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP), composto dai seguenti elaborati:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico	263.132,20 €
a2) Riqualificazione energetica	59.883,38 €
a3) Miglioramento funzionale	85.929,05 €
a4) Oneri della sicurezza speciali	15.008,10 €
A1)-Importo dei lavori (a misura)	423.952,73 €

di cui:

A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso

(art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:

inclusi 0,00 €

speciali 15.008,10 €

A3)-Importi per manodop. (art. 23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)

134.284,06 €

A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura) 274.660,57 €

TOTALE LAVORI

423.952,73 €

(omissis)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

126.047,27 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

550.000,00 €

(omissis)

07)-DARE ATTO:

-che in applicazione dell'art.16(Conferenza permanente e Conferenze regionali) commi 2, 4 e 5 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, il "rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni" sul progetto di che trattasi verranno disposte in sede di "conferenza regionale";

-che altresì, "la quantificazione definitiva del limite di spesa" in applicazione delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art.2(Presentazione dei progetti e finanziamenti degli interventi di riparazione relativi agli edifici pubblici non di proprietà statale) dell'O.C.S.R. n.27 del 09.06.2017, modificata dall'art.9 dell'O.C.S.R. n.36 del 08.09.2017, testualmente prevede, verrà disposta dal "Presidente di Regione-Vice Commissario" su proposta dell' "Ufficio speciale per ricostruzione";

-che in applicazione a quanto sopra: la "verifica preventiva della progettazione", il "rapporto conclusivo", così come "la validazione" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e la conseguente "approvazione del progetto esecutivo", potrà intervenire a seguito dell' "approvazione del progetto ed all'autorizzazione della spesa" da parte del "Presidente di Regione-Vice Commissario";

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che in attuazione al punto 07) del dispositivo della sopra richiamata D.G.C. n. 72 del 30.05.2018, con D.G.C. n.161 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

02)-PRENDERE ATTO che con lettera di trasmissione prot.4810 del 31.05.2018, questo Comune presentava alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, il progetto esecutivo dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in Fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", per approvazione e autorizzazione della spesa;

03)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con nota prot.40433 del 19.06.2018, acclarata al protocollo comunale la n.5456 del 20.06.2018, richiedeva integrazioni alla documentazione trasmessa;

-che questo Comune con nota in data 17.07.2018, prot.6199, trasmetteva alla Regione Marche-Ufficio Speciale per la Ricostruzione, le integrazioni e/o i chiarimenti al progetto esecutivo richiesti;

04)-PRENDERE ATTO:

a)-che con nota prot.54664 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7247 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno: "Richiesta di autorizzazione allo scarico al suolo (D.Lgs.n.152/2006)";

a.bis)-che l'ARPAM-Dipartimento di Ascoli Piceno, con nota prot.35741 del 23.10.2018, acclarata al protocollo comunale al n.8973 del 23.10.2018, "(...) esprimeva valutazioni tecnico ambientali favorevoli al rilascio dell'autorizzazione allo scarico dei reflui

domestici(...)"

b)-che con nota prot.54666 del 28.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7256 del 28.08.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava all'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica: "Richiesta di parere igienico-sanitario (D.M.05.07.1975 - Regolamento Edilizio - D.Lgs. n.81/2008) e Amianto (D.Lgs. n.81/2008)";

b.bis)-che l'ASUR zona territoriale 13 - Dipartimento di Ascoli Piceno - Servizio igiene e sanità pubblica, con nota prot.65705 del 30.08.2018, acclarata al protocollo comunale al n.7395 del 30.08.2018: "(...) esprimeva parere favorevole, sotto il profilo igienico sanitario (...)"

c)-che con nota prot.54665 del 28.08.2018, trasmessa in data 12.09.2018 ed acclarata al protocollo comunale al n.7687 del 12.09.2018, la Regione Marche - U.S.R., formulava alla Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno: "Richiesta parere vincolo per scopi idrogeologici (R.D.L.n.3267 del 30.12.1923 - D.Lgs. n.152/2006)";

c.bis)-che la Regione Marche - Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile di Ascoli Piceno, con nota 1054328 del 21.09.2018, acclarato al protocollo comunale al n.7992 del 22.09.2018, notificata a questo Comune il D.D.della P.F.Tutela del Territorio di Ascoli Piceno n.209 del 20.09.2018, contenete il "(...)nulla-osta art.7 R.D.L.n.3267 del 30 dicembre 1923 (...)"

d)-che il Comune di Roccafluvione - Servizio Associato c/o Unione Montana del Tronto e Valfluvione, con nota prot.8106 del 26.09.2018, formulava alla Soprintendenza per i BB.Architettonici e per il Paesaggio di Ancona: "Richiesta di parere per il rilascio autorizzazione paesaggistica. Art.146 del D.Lgs. 22.01.2004, n.42 ed art.11 comma 5 del D.P.R. 31/2017 (Procedimento semplificato)";

05)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.65063 del 15.10.2018, acclarato al protocollo comunale al n.8721 del 16.10.2018: "indice(va)la prima riunione della Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art.14-ter, legge n.241/1990, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte in data 26 ottobre 2018 (...)"

06)-PRENDERE ATTO:

-che la Regione Marche - U.S.R. - con nota prot.72600 del 16.11.2018, acclarato al protocollo comunale al n.9714 del 17.11.2018, trasmetteva il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, n.2370 del 15.11.2018, relativo all'intervento di che trattasi recante: "(...) Determinazione di conclusione della Conferenza Regionale istituita ai sensi dell'art.16 del D.L. n.189/2016 e dell'Ordinanza n.16 del 3 marzo 2017 - art.8 comma 2";

07)-PRENDERE ATTO:

-del verbale prot.9901 del 23.11.2018, con cui veniva sottoscritto, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, CON ESITO POSITIVO, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera dell'A.N.A.C. n.138 del 21.02.2018";

-del "rapporto conclusivo (...) riporta (nte) le risultanze dell'attività svolta", prot.9913 del 23.11.2018, in applicazione dell'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con cui veniva "accertato":

"01)-che con verbale prot.9901 del 23.11.2018, veniva sottoscritta, unitamente al progettista ing. Quintilio Siquini, la "Verifica preventiva del progetto esecutivo ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e Titolo VII delle Linee guida n.1 approvate dall'ANAC con delibera n.973 del 14.09.2016";

02)-che il progettista, ing. Quintilio Siquini, ha debitamente sottoscritto il sopra riportato "verbale", senza formulare alcuna controdeduzione;"

ed altresì disposto:

"In applicazione dell'art.4(Attestazione dello stato dei luoghi) del D.M.I.T. 07.03.2018, n.49:

-che il Direttore dei Lavori, designato con D.G.C. n.39 del 15.03.2018, "prima dell'avvio della procedura di scelta del

contraente, fornisca al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a)-all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b)-all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo."

-del verbale di validazione di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., prot.9915 del 23.11.2018, con cui veniva validato dal RUP geom. Carlo Trobbiani il progetto esecutivo inerente i "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano", redatto dall'Ing. Quintilio Siquini e trasmesso con nota prot.3849 del 30.04.2018 e successive integrazioni prott. 6177 del 13.07.2018, 6195 del 17.07.2018 e 8846 del 19.10.2018;

08)-PRENDERE ATTO che la Regione Marche - U.S.R., con nota prot.75843 del 29.11.2018, acclarata al protocollo comunale al n.10034 del 29.11.2018, trasmetteva il Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2503 del 28.11.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione intervento e concessione contributo di Euro 550.000,00", con il quale veniva disposto:

(omissis)

-di approvare ai sensi dell'articolo 2 comma 2, lettera c), dell'O.C.S.R. n.27 del 9 giugno 2017 il progetto esecutivo denominato "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" nel Comune di Roccafluvione (AP) per un importo totale di Euro 550.000,00;

-di determinare e concedere per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico riportato nel quadro sintetico, in Euro 550.000,00 quale contributo ammissibile ai sensi delle lettere b) e c), del comma 2, dell'articolo 2, dell'O.C.S.R. n.27 del 2017, e di dare atto che la relativa spesa, trova copertura finanziaria nelle risorse stanziare ai sensi dell'art.5 dell'O.C.S.R. n.27/2017:

-di rinviare a determinazioni e provvedimenti successivi l'impegno e la liquidazione del contributo concesso, determinato in Euro 550.000,00 a favore del Comune di Roccafluvione (AP), previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Commissario Straordinario sulla citata contabilità n.6044 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Ancona e intestata a "V.C.PRES.REG.MARCHE D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'art.4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016, n.189 "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016;"

(omissis)

09)-APPROVARE, in applicazione del punto 07), ultima parte, del dispositivo della sopra citata D.G.C. n.72 del 30.05.2018, il "progetto esecutivo", redatto dall'ing. Quintilio Siquini di Castignano (AP) e relativo ai "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", composto dai sotto indicati elaborati tecnici:

(omissis)

e con il seguente quadro economico:

a1) Miglioramento sismico	263.132,20 €	
a2) Riqualificazione energetica	59.883,38 €	
a3) Miglioramento funzionale	85.929,05 €	
a4) Oneri della sicurezza speciali	15.008,10 €	
A1)-Importo dei lavori (a misura)		423.952,73 €
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.) di cui:		
inclusi		0,00 €
speciali		15.008,10 €
A3)-Importi per manodop. (art.23 co.16 penult. periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)		134.284,06 €
A4)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		274.660,57 €

TOTALE LAVORI	423.952,73 €
(omissis)	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	126.047,27 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	550.000,00 €
(omissis)	

03) -PRENDERE ATTO:

-della Legge Regionale del 22 aprile 2014, n.7, ad oggetto: "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza", così come modificata dall'art.8 della L.R. 31 luglio 2018, n.30, nella quale:

(omissis)

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai seguenti interventi:

(omissis)

b) manutenzione ordinaria o straordinaria comportante il rifacimento, anche parziale del manto di copertura per la cui esecuzione sia necessario l'accesso in copertura, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6

(omissis)

Art. 4 - Misure di prevenzione e di protezione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

(omissis)

b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto, secondo quanto previsto dall'atto di cui all'articolo 6.

(omissis)

Art. 6 - Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione assembleare, detta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e in particolare individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a), e specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché le modalità di presentazione della medesima.

(omissis)

-del Regolamento Regionale n.7 del 13.11.2018 (G.U. n.103 del 22.11.2018), inerente "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n.7 (...)", il quale "(...)specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della l.r. 7/2014, nonché le modalità di presentazione della medesima(...)", e dispone:

(omissis)

Art. 3 - Documentazione da presentare

(omissis)

11. La modulistica per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute e la realizzazione delle opere in sicurezza è predisposta con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questo regolamento.

(omissis)

-del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, ad oggetto: "Legge regionale n.7 del 22 aprile 2014 - Approvazione modulistica riferita all'elaborato tecnico della copertura da redigere ai sensi del decreto legislativo 81/2008.";

-della nota prot.1786 del 01.03.2019, con la quale il Responsabile del Servizio invitava il progettista Ing. Quintilio Siquini a produrre "(...)la documentazione prevista dall'art.4 della Legge Regionale n.7/2014 e dall'art.3 del Regolamento Regionale n.7/2018, utilizzando la relativa modulistica approvata con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche n.17 del 05/02/2019(...)";

04) -PRENDERE ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.3863 del 06.05.2020, il progettista Ing. Quintilio Siquini, integrava gli elaborati progettuali con il seguente elaborato tecnico:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico

della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

05)-APPROVARE, per quanto sopra riportato e a seguito del Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n.17 del 05 febbraio 2019, procedere all'approvazione degli elaborati integrati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

01)-Progetto dei dispositivi di protezione e prevenzione della copertura ai sensi della L.R. n.7 del 22/04/2014, Elaborato Tecnico della Copertura (art.3 comma 1 del Regolamento Regionale n.7/2018 di attuazione della L.R. 7/2014 e s.m.i.);

06)-PRENDERE ATTO:

-che l'art. 1 comma 18, primo periodo, del D.L. 18.04.2019, n.32, convertito con modificazioni il L. 14.06.2019, n.55, testualmente dispone:

18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

-della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, con la quale è stato censurato il limite al subappalto di cui all'art.105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

-di quanto evidenziato dall'ANAC nell'atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1035 del 13.11.2019, inviato a Governo e Parlamento: "Concernente la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50", ed in particolare ai paragrafi: "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", e "3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria" dove testualmente:

-al par. "3.1.Sul limite quantitativo al subappalto", periodi 12 e 13:
(omissis)

"Per gli altri casi, una possibile soluzione per superare i rilievi della Corte di Giustizia potrebbe essere quella di prevedere la regola generale dell'ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l'obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità simili, come la mancata suddivisione in lotti dell'appalto di cui all'art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.

In tal senso, alcuni dei criteri, da fissare in via esemplificativa, potrebbero individuarsi a partire da quelli indicati dalla Corte nella sentenza, cioè il settore economico o merceologico di riferimento, la natura (ad esempio principale/prevalente o accessorio) della prestazione, ma anche specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, ma anche di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni. Altro criterio che potrebbe essere oggetto di valutazione è quello inerente il valore e la complessità del contratto, al fine di consentire maggiore libertà per appalti di particolare rilevanza che suggeriscono di accordare più flessibilità nella fase realizzativa.

(omissis)

-al par."3.2.Sugli appalti sotto soglia comunitaria", periodi 1 e 4:

Altro punto che occorre segnalare al legislatore attiene all'ambito di efficacia della sentenza della Corte, che scaturisce da una controversia relativa un affidamento di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria. Al tale riguardo, non è chiaro se la pronuncia abbia effetto sugli appalti al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, tuttavia questo profilo andrebbe verificato soprattutto in relazione alle procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice che presentano carattere c.d. "transfrontaliero".

(omissis)

Ad ogni modo, occorrerebbe valutare la scelta in ragione dei principi generali di proporzionalità e di promozione concorrenza e salvaguardando gli interessi generali di prevenzione della corruzione e di tutela del lavoro e della sicurezza nei luoghi di esecuzione delle commesse.

07)-PRENDERE ATTO:

-che si tratta di procedura di affidamento di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse "transfrontaliero" certo.

08)-PRENDERE ATTO:

-che risulta necessario individuare il limite del 40%(quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto) al subappalto, in quanto:

ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, trattandosi di un intervento di ricostruzione post-sima, impongono di non parcellizzare l'appalto;

ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;

ragioni di concorrenza correlate al numero dei possibili partecipanti, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;

09) -PRENDERE ATTO:

-che in conseguenza a quanto sopra, con nota prot.3863 del 06.05.2020, il progettista Ing. Quintilio Siquini, aggiornava il seguente elaborato tecnico:

02) -ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), in particolare per quanto riguarda l' "Art.7.9 Disciplina del subappalto";

10) -APPROVARE, per quanto sopra riportato a seguito della sentenza Corte di Giustizia U.E., Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, procedere alla riapprovazione degli elaborati aggiornati del "progetto esecutivo" dei "Lavori di miglioramento sismico dell'edificio ERP di proprietà comunale in fraz. Lisciano da destinare al soddisfacimento del bisogno abitativo", in particolare:

02) -ALL.12 Capitolato speciale d'appalto (art.33 comma 1 lett. 1) e art.43 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.);

11) -CONFERMARE:

-per quanto non in contrasto con essa, quanto disposto con D.G.C. n. 161 del 29.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

12) -DARE ATTO che detti lavori verranno effettuati tramite i fondi per la ricostruzione delle aree terremotate, giusto Decreto del direttore dell'ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 n. 2503 del 28.11.2018, avente ad oggetto: "O.C.S.R. 27/2017. Approvazione progetto esecutivo intervento "Ripristino danni con miglioramento sismico dell'edificio comunale ERP in Frazione Lisciano da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo" - Comune di Roccafluvione (AP). Autorizzazione intervento e concessione contributo di Euro 550.000,00";

13) -IMPUTARE la spesa di € 550.000,00 al Tit. __-Codice __. __- __. __. __. __. __-Cap. __-Denominato: _____;

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000;

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/2000

